

STATUTO A.P.I.CI. – Associazioni Per Invalidi Civili e Cittadini Anziani APS

Titolo I

Denominazione, Sede e Durata

Art. 1 – Denominazione e Sede

L' "Associazioni Per gli Invalidi Civili e Cittadini Anziani" abbreviabile in "A.P.I.CI." è un Ente di Terzo Settore che si qualifica come associazione nazionale di promozione sociale. L'associazione è apartitica e senza fini di lucro, e ha la propria sede in Roma.

Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune, senza che ciò comporti la modifica dello Statuto.

Sedi secondarie, uffici e delegazioni possono essere istituite, su delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, sia in Italia che all'Estero.

Art. 2 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. In caso di suo scioglimento per qualsiasi causa o, comunque, nel caso di accertata impossibilità sopravvenuta di conseguire gli scopi indicati nell'art.3 del presente statuto, si procede allo scioglimento volontario della stessa, con il rispetto delle disposizioni dell'art. 25.

Titolo II

Finalità Istituzionali ed Attività

Art. 3 – Finalità istituzionali

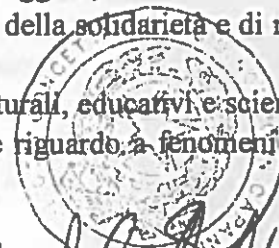
L'Associazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e opera, senza fini di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli Associati, nel settore sociale e sociosanitario, avendo come compito istituzionale primario lo svolgimento di attività di utilità sociale a favore dei propri associati, di familiari e di terzi e la tutela dei diritti delle persone disabili e anziane nonché del disagio sociale in genere, favorendo, con il suo impegno e le sue operazioni, la loro attiva partecipazione alla vita sociale del Paese.

In particolare, l'Associazione si propone, avvalendosi prevalentemente dell'attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri Associati, o delle persone aderenti agli enti Associati, di perseguire i seguenti obiettivi:

- a. la difesa e il miglioramento della qualità della vita e delle condizioni di lavoro dei cittadini svantaggiati in conseguenza di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali ed economico-sociali;
- b. la rimozione o almeno il parziale superamento dei fattori oggettivi che impediscono o limitano le condizioni esistenziali e sanitarie dei cittadini svantaggiati;
- c. la promozione e lo sviluppo generale, nel Paese, della cultura della solidarietà e di nuove forme di partecipazione e integrazione sociale degli individui;
- d. l'elaborazione, la promozione e la diffusione di contributi culturali, educativi e scientifici sul tema della solidarietà e dei servizi sociali con particolare riguardo a fenomeni della emarginazione e del disagio sociale.

Stefano Riccio

Concetta



L'Associazione persegue le proprie finalità solidaristiche anche tramite le Delegazioni Territoriali ed i Coordinamenti Regionali di cui al titolo IV del presente statuto, che operano nel quadro delle direttive e sotto il coordinamento dell'Associazione medesima e dei suoi organi istituzionali.

Art. 4 – Attività

Per il perseguimento concreto delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale, riconducibili all'elenco di cui all'art. 5 c.1 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

Nell'ambito di tali attività di interesse generale, l'Associazione è impegnata a svolgere:

- promozione, incoraggiamento e sostegno del volontariato a carattere sociale in ogni sua forma, con riferimento prioritario alle azioni finalizzate al miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità ed anziane;
- prestazione della propria opera generale di ascolto e segretariato sociale diretta ad affrontare le problematiche delle persone con disabilità fisica, psichica, sensoriale e della terza età e di tutti i soggetti in condizione di disagio sociale;
- promozione e realizzazione di dibattiti, incontri, convegni, seminari, tirocini, studi e ricerche sui temi connessi alle sue finalità istituzionali, collegandosi anche con le istituzioni culturali, scientifiche ed accademiche impegnate sulle problematiche della disabilità e della terza età;
- promozione, incoraggiamento e sostegno del diritto al lavoro dei lavoratori disabili;
- promozione, sostegno e gestione di corsi di formazione e di centri per il reinserimento lavorativo mirato per i soggetti svantaggiati;
- promozione, sostegno e gestione di interventi sociali e sanitari, sotto i profili preventivi, terapeutici e riabilitativi;
- promozione, sostegno e gestione di servizi di assistenza e consulenza alla persona incentrati sui temi della sofferenza sociale e sanitaria;
- promozione, sostegno e gestione di centri diurni, strutture residenziali e di centri socio-ricreativi, servizi domiciliari, di trasporto sociale e altri servizi alla persona per persone con disabilità e per la terza età, orientati a fornire i più moderni servizi di supporto assistenziale e socio-sanitario.

L'associazione potrà promuovere, sostenere e partecipare ad associazioni, ETS o iniziative aggreganti aventi finalità analoghe alle proprie.

E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle solidaristiche istituzionali sopraelencate, ad eccezione di quelle secondarie e strumentali, in ogni caso secondo i criteri e limiti definiti con decreto ministeriale di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. La loro individuazione sarà successivamente operata dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Titolo III

Gli Associati

Art. 5 – Gli Associati

Il numero degli Associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono divenire Associati dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di Promozione Sociale (APS) che dimostrino profondo interesse verso i contenuti e le finalità che contraddistinguono le attività istituzionali dell'A.P.I.CI. APS, dichiarino di accettare le regole dello statuto di quest'ultima nelle sue varie articolazioni e si impegnino a versare la quota associativa annuale. Possono inoltre divenire Associati altri enti del Terzo settore o enti senza scopo di lucro entro i limiti di cui all'art. 35 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. che soddisfino gli stessi requisiti sopra richiamati per le persone fisiche e le APS.

L'ammissione degli enti è, altresì, subordinata all'esistenza, nel proprio statuto, delle norme e dei principi che sono il fondamento sia etico che giuridico dell'A.P.I.CI. APS, quali l'assenza di fini di lucro, i principi di democrazia, partecipazione e collegialità, la trasparenza amministrativa, la titolarità di diritti sostanziali per tutti gli aderenti.

Art. 6 – Ammissione

La richiesta di ammissione ad Associato avviene:

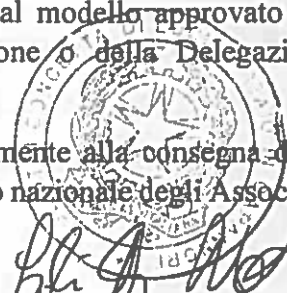
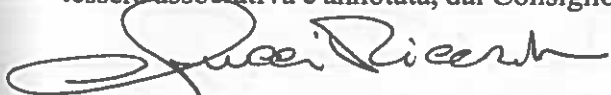
- a) per le persone fisiche, mediante presentazione di una domanda di iscrizione da presentare presso le Sezioni e Delegazioni Territoriali di A.P.I.CI. APS;
- b) per le Associazioni di Promozione Sociale, gli altri Enti del Terzo settore e per gli altri Enti senza scopo di lucro, tramite domanda da presentare presso la sede nazionale di A.P.I.CI. APS.

L'ammissione ad Associato è deliberata secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale:

- i) dal Consiglio Direttivo della Delegazione Territoriale ove la domanda è stata presentata, nel caso di domanda presentata da persona fisica;
- ii) dal Consiglio Direttivo Nazionale nel caso di domanda presentata da persona fisica presso la Sezione o nel caso di domanda presentata dagli Enti di cui al precedente punto b) del presente articolo.

La tessera di Associato dell'Associazione è nazionale ed è conforme al modello approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale. Essa riporta l'indicazione della Sezione o della Delegazione Territoriale presso la quale l'Associato è iscritto.

La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato contestualmente alla consegna della tessera associativa e annotata, dal Consiglio Direttivo competente, nel libro nazionale degli Associati,



con evidenza della tipologia di Associato e dell'appartenenza, per gli Associati persone fisiche, alla Sezione o Delegazione Territoriale presso cui hanno fatto domanda, nonché della data di delibera di ammissione.

Lo status di Associato ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'art. 9. Non sono ammesse iscrizioni che introducano criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine, che dispongano discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli Associati, che prevedano il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa, o che, infine, colleghino, in qualsiasi forma, la partecipazione associativa alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Il Consiglio Direttivo competente deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo competente, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea della Delegazione Territoriale nel caso di domanda presentata da persona fisica e dal Collegio dei Probiviri nel caso di domanda presentata da persona fisica Associata di Sezione o da un Ente come individuato nel presente articolo, che deliberano sulle domande non accolte in occasione della prima convocazione.

Art. 7 – Diritti degli Associati

I Soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale hanno diritto a:

- concorrere all'elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- approvare il bilancio consuntivo;
- eleggere gli organismi di direzione, di garanzia e di controllo ed essere eletti negli stessi;
- avere il diritto di voto in Assemblea;
- esaminare i libri sociali;
- essere rimborsati dalle spese preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo competente, effettivamente sostenute e documentate, secondo le modalità e i limiti stabiliti dal medesimo organo amministrativo. Lo stesso Consiglio Direttivo competente può stabilire, entro i limiti previsti dal D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., modalità di rendicontazione tramite autocertificazione delle spese sostenute dai volontari dell'associazione.

Art. 8 – Doveri degli Associati

L'ammissione ad Associato comporta il dovere di osservare i principi e le norme statutarie dell'A.P.I.CI. nelle sue varie articolazioni, di attenersi alle deliberazioni degli organi di quest'ultima, e di versare la quota associativa annuale.

Su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, l'Assemblea Nazionale stabilisce annualmente l'entità delle quote associative, che devono essere versate al momento dell'iscrizione e poi, annualmente, entro il mese di febbraio.

Art. 9 – Perdita della qualità di Associato

La qualità di Socio dell'A.P.I.CI. viene meno per le seguenti cause:

- decesso o estinzione giuridica dell'Associato;

- recesso, da comunicare con comunicazione scritta diretta al Consiglio Direttivo della Delegazione Territoriale per le persone fisiche o al Consiglio Direttivo Nazionale per le persone fisiche Associate di Sezioni e gli enti collettivi ammessi ad Associato, che adotteranno un'apposita delibera da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima;
- esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo della Delegazione Territoriale nel caso delle persone fisiche e dal Consiglio Direttivo Nazionale nel caso delle persone fisiche Associate di Sezioni e degli altri enti ammessi in seguito a:
 - i. constatata grave violazione delle norme statutarie o delle deliberazioni degli organi dell'A.P.I.CI. nelle sue diverse articolazioni territoriali o nazionali;
 - ii. una condotta gravemente in contrasto con i fini dell'Associazione;
 - iii. in relazione al mancato pagamento della quota associativa.

I deliberati di esclusione devono essere comunicati all'interessato con lettera raccomandata ovvero per PEC a firma del Presidente della Sezione o Delegazione Territoriale o del Presidente Nazionale in base alla tipologia di Associato, persona fisica o ente, eccetto che per l'esclusione per mancato pagamento della quota associativa, la cui comunicazione avviene mediante affissione della delibera presso l'associazione.

Entro trenta giorni dal ricevimento della delibera di esclusione l'escluso potrà far ricorso all'Assemblea, presentando le proprie controdeduzioni, la quale deciderà nella prima seduta utile.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli Associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Titolo IV

Articolazione Territoriale

Art. 10 — Livelli di organizzazione territoriale

L'Associazione promuove la vita associativa, valorizzando le specificità territoriali nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di federalismo solidale, attraverso il coordinamento funzionale con le Sezioni e con le Delegazioni Territoriali, dislocate a livello locale.

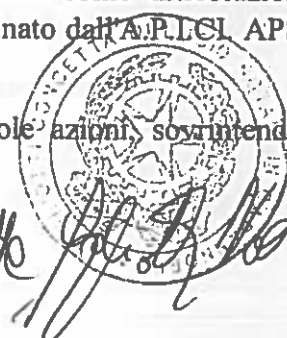
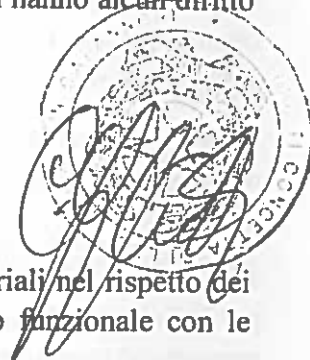
In particolare, le attività territoriali dell'Associazione vengono coordinate mediante:

- a) le Delegazioni Territoriali, costituite con atto costitutivo e statuto autonomi nella forma di Associazioni di Promozione Sociale e conformi a quelli tipo determinati dall'A.P.I.CI. APS, sono ammesse ad Associato e da questa riconosciute come articolazioni territoriali con delibera assunta dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- b) le Sezioni Territoriali, istituite dal Consiglio Direttivo Nazionale come articolazioni territoriali sulla base di uno Statuto tipo conforme a quello determinato dall'A.P.I.CI. APS, sono prive di autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa.

L'Associazione Nazionale, attraverso gli organi competenti per le singole azioni, sovrintende, sostiene ed indirizza l'attività delle Sezioni e delle Delegazioni Territoriali.

Luigi Riccio

Concetta



Art. 11 – Sezioni e Delegazioni Territoriali

Le Sezioni e le Delegazioni Territoriali costituiscono le strutture di riferimento primario dell'A.P.I.CI. APS, appositamente istituite al fine di perseguire, in ambito territoriale e secondo le direttive dell'Associazione Nazionale e dei suoi organi, le medesime finalità indicate all'art. 3 del presente statuto. L'appartenenza all'A.P.I.CI. APS delle Sezioni e delle Delegazioni Territoriali implica la loro piena accettazione della lettera e dello spirito delle norme del presente statuto e comporta per esse l'obbligo di attenersi alla disciplina associativa e di osservare le direttive e le deliberazioni assunte dagli organi dell'Associazione Nazionale.

Nel contesto dell'affermata esigenza di pieno coordinamento con l'integralità nazionale dell'organizzazione, le Sezioni e le Delegazioni Territoriali, pur con differenti autonomie loro attribuite, rappresentano sotto ogni profilo il contesto A.P.I.CI. APS nel loro territorio e, previo assenso del Consiglio Direttivo Nazionale, in Zone confinanti prive di rappresentanza territoriale propria.

Una volta istituite, le Sezioni e le Delegazioni Territoriali assumono ad ogni effetto la denominazione A.P.I.CI. APS seguita dall'indicazione delle Zone di competenza e adottano il logo A.P.I.CI. APS sulla base di regolamenti e deliberazioni dell'Associazione Nazionale.

Art. 12 – Forma e autonomia patrimoniale, amministrativa e gestionale delle Delegazioni Territoriali

Le Delegazioni Territoriali sono enti associativi periferici autonomi operanti su base territoriale, costituiti come Associazioni di Promozione Sociale sulla base di quanto previsto dal Titolo III del presente Statuto.

Esse hanno un patrimonio proprio, distinto da quello dell'Associazione Nazionale, godono di autonomia amministrativa e gestionale entro i limiti delle proprie disponibilità finanziarie e rispondono con i propri mezzi di tutte le obbligazioni e rapporti da esse instaurati.

Le Sezioni sono articolazioni periferiche non autonome e operanti su base territoriale. Esse non hanno un patrimonio proprio distinto da quello dell'Associazione Nazionale e non godono di autonomia amministrativa e gestionale.

Al fine di promuovere la partecipazione alla vita associativa, gli Associati della Sezione partecipano all'Assemblea della Sezione, che esercita un'azione consultiva e propositiva nei riguardi del Delegato per la Sezione stessa nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale. La Sezione opera secondo i limiti previsti dal presente Statuto e sulla base delle deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale.

Le Delegazioni Territoriali sono tenute a inviare all'Associazione Nazionale il rendiconto dell'anno precedente entro il 30 aprile dell'anno successivo cui si riferisce il bilancio e a conformarsi, relativamente alle disposizioni relative alla gestione contabile e amministrativa, alla formazione dei rendiconti, alla trasparenza e alle altre comunicazioni associative al RUNTS - Registro Unico del Terzo Settore, dal momento che questo sarà attivo.

Le Sezioni sono tenute ad una gestione determinata secondo linee di indirizzo, operative e di controllo, dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Le Delegazioni Territoriali, i loro organi e i loro rappresentanti non possono mai validamente impegnare ed obbligare l'Associazione Nazionale a nessun titolo o causale.

Art. 13 – Diritti e obblighi delle Delegazioni Territoriali

Le Delegazioni Territoriali collaborano alla realizzazione delle finalità istituzionali nelle forme stabilite dalle disposizioni statutarie e regolamentari dell'Associazione Nazionale e sono tenute al versamento delle quote associative corrisposte dagli Associati, nella modalità e nei termini stabiliti dall'Assemblea Nazionale.

Le Delegazioni Territoriali sono tenute all'adozione di statuti conformi al modello approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale e al rispetto di tutte le deliberazioni assunte dagli organi dell'Associazione Nazionale.

Le Assemblee delle Sezioni e delle Delegazioni Territoriali indicano propri delegati all'Assemblea Nazionale in numero proporzionale ai parametri fissati dall'art. 24 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.

Art. 14 - Commissariamento

Il Consiglio Direttivo Nazionale, può deliberare il commissariamento delle Delegazioni Territoriali per un periodo di sei mesi, rinnovabile per ulteriori sei mesi, nei seguenti casi:

- a) accertate gravi irregolarità di gestione;
- b) protratta inattività della Delegazione Territoriale o qualora quest'ultima ponga in essere attività o iniziative contrastanti con gli scopi istituzionali dell'Associazione Nazionale;
- c) assunzione di iniziative lesive dell'immagine, dell'azione o dell'integrità dell'A.P.I.C.I.;
- d) gravi violazioni del presente statuto o delle direttive dell'Associazione Nazionale;
- e) rifiuto di rispettare le deliberazioni assunte dagli organi dell'Associazione Nazionale;
- f) qualora la Delegazione Territoriale o i suoi organi abbiano deliberato lo scioglimento della Delegazione Territoriale o la modifica del proprio statuto associativo in violazione degli articoli 11 e 13 del presente statuto;
- g) constatato irregolare funzionamento degli organi della Delegazione Territoriale o altra necessità funzionale.

Nei casi di particolare urgenza, il commissariamento può essere disposto dal Presidente Nazionale, salva ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale nella prima riunione successiva.

Il commissariamento comporta lo scioglimento di tutti gli organi esecutivi della Delegazione Territoriale commissariata (Consiglio Direttivo e Presidente) e la nomina di un Commissario straordinario che, assumendo in sé tutti i poteri dei disciolti organi, entro la fine del proprio mandato dovrà procedere al rinnovo delle cariche associative.

Nei casi di comprovata impossibilità di ripristino della normale attività della Delegazione Territoriale, il Commissario straordinario può proporre all'Assemblea Nazionale lo scioglimento della Delegazione medesima.

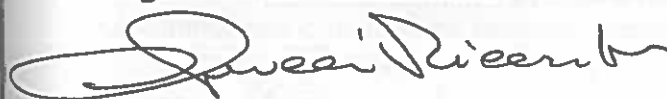
Avverso le deliberazioni di commissariamento, le Delegazioni Territoriali possono ricorrere al Collegio dei Probiviri nel termine di quindici giorni dalla comunicazione.

Titolo V

Organi dell'Associazione

Art. 15 – Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:



- l'Assemblea Nazionale;
- la Consiglio Direttivo Nazionale;
- il Presidente Nazionale;
- il Vice Presidente Nazionale;
- l'Organo di controllo e il Revisore legale dei conti, se obbligatori per legge;
- il Collegio dei Probiviri.

Art. 16 – L'Assemblea Nazionale

L'Assemblea Nazionale è costituita dai Delegati eletti dalle Sezioni e dalle Delegazioni Territoriali e dai rappresentanti legali o loro delegati degli enti Associati, in regola con il versamento delle quote associative degli Associati nelle modalità e nei termini stabiliti dall'Assemblea Nazionale, ed è rappresentativa di tutti gli Associati. Ogni associato in Assemblea dispone di un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di altri tre associati.

La convocazione dell'Assemblea può contenere la possibilità di far intervenire gli associati all'Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea, sia in seduta ordinaria che straordinaria, viene convocata dal Presidente Nazionale o, in caso di suo impedimento, al Vice Presidente Nazionale, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei attestanti il ricevimento della convocazione o comunque la visibilità per tutti i soci della medesima, almeno otto giorni prima della riunione; in caso di urgenza il predetto termine può essere ridotto a tre giorni.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno per approvare i bilanci e delibera con il voto favorevole della metà dei presenti più uno.

L'Assemblea straordinaria si riunisce in caso di necessità e delibera validamente a maggioranza assoluta in prima convocazione e a maggioranza semplice dei presenti in seconda convocazione.

Per deliberare eventuali modifiche statutarie, occorre la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 17 – Compiti dell'Assemblea Nazionale

Spetta all'Assemblea Nazionale ordinaria deliberare:

- sulle linee direttive dell'attività dell'Associazione;
- nominare e revocare il Presidente e il Vice Presidente Nazionale;
- sul numero dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale e sulla loro nomina e revoca;
- sulla nomina e sulla revoca dell'Organo di controllo e del Revisore legale dei conti;
- sul numero dei membri del Collegio dei Probiviri e sulla loro nomina e revoca;

- previa proposta del Commissario straordinario, sullo scioglimento delle Delegazioni Territoriali commissariate nell'ipotesi contemplata all'art. 14, quarto comma, del presente statuto;
- su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, sulla quota associativa annua a carico degli Associati;
- sulle modalità e sui termini con i quali le Delegazioni Territoriali devono versare all'Associazione Nazionale le quote associative versate dagli Associati;
- sull'approvazione dei bilanci consuntivi annuali;
- sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- sull'approvazione di eventuali regolamenti di attuazione del presente statuto, tra i quali il regolamento dei lavori assembleari;
- sui ricorsi presentati in relazione all'esclusione dagli associati.

L'Assemblea Nazionale straordinaria è convocata per apportare modifiche allo statuto dell'Associazione, per deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, e per deliberare sull'eventuale scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio residuo, previo parere del Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 18 – Il Consiglio Direttivo Nazionale

Il Consiglio Direttivo Nazionale è formato da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti nominati dall'Assemblea Nazionale in maggioranza tra le persone fisiche Associate o tra le persone indicate dagli enti Associati.

Il Presidente Nazionale e il Vice Presidente Nazionale fanno parte del Consiglio Direttivo Nazionale.

Ogni membro del Consiglio Direttivo Nazionale resta in carica per cinque anni ed è liberamente rieleggibile senza limiti di mandato.

In caso venga meno, per qualsiasi motivo, uno dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale, il Consiglio stesso provvede alla sua sostituzione attingendo alla lista dei non eletti a partire dal primo, sino ad esaurimento della lista. Nel caso in cui non si possa ulteriormente attingere dalla lista dei non eletti, il Consiglio stesso provvede alla sua sostituzione per cooptazione con successiva ratifica dell'Assemblea Nazionale, avendo cura del rispetto nella composizione del Consiglio Direttivo Nazionale di quanto previsto dall'art. 26 c.2 D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. Il membro sostituito resta in carica fino alla scadenza naturale del suo predecessore.

Nel caso venga meno, per qualsiasi motivo, oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale, l'intero Consiglio Direttivo Nazionale decade e l'Assemblea Nazionale deve essere convocata nel tempo più breve possibile per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo Nazionale.

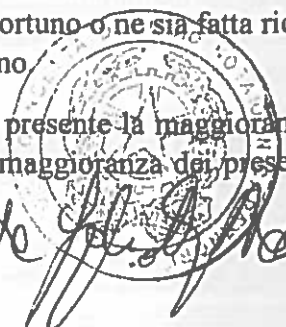
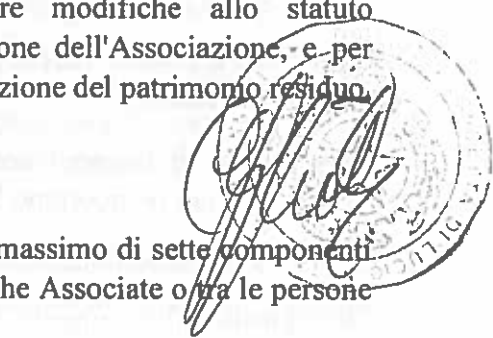
Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato dal Presidente Nazionale o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente Nazionale, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei attestanti la ricezione, almeno otto giorni prima della riunione; in caso di urgenza il predetto termine può essere ridotto a tre giorni.

Esso si riunisce tutte le volte che il Presidente Nazionale lo ritenga opportuno o, ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri e comunque almeno una volta l'anno.

Le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale sono valide qualora sia presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere vengono prese in base alle scelte della maggioranza dei presenti. In

Luigi Ricceri

Concetta



caso di parità, prevale il voto del Presidente Nazionale e, in sua assenza, quello del Vice Presidente Nazionale.

Art. 19 – Compiti del Consiglio Direttivo Nazionale

Al Consiglio Direttivo Nazionale compete la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo Nazionale:

- attuare le delibere dell'Assemblea Nazionale;
- coordinare e attuare i programmi dell'Associazione;
- esprimere il proprio parere su eventuali modifiche al presente statuto;
- deliberare sul commissariamento a carico delle Delegazioni Territoriali nelle ipotesi contemplate nell'art.14 del presente statuto;
- esprimere il proprio parere sull'eventuale scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio residuo;
- predisporre il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale, nonché, qualora ne ricorrano le condizioni, l'informativa sociale e il bilancio sociale;
- proporre all'Assemblea Nazionale, l'importo della quota associativa annua a carico degli Associati;
- amministrare il patrimonio dell'Associazione;
- deliberare sull'ammissione e l'esclusione degli Associati;
- deliberare su provvedimenti disciplinari da adottare nei confronti degli Associati e dei volontari.

Nello svolgimento dei propri compiti, il Consiglio Direttivo Nazionale può dare deleghe al Presidente Nazionale e ad altri suoi membri e conferire poteri specifici a soggetti esterni, procuratori o consulenti.

Art. 20 - Il Presidente Nazionale

Il Presidente Nazionale e il Vice Presidente Nazionale vengono eletti dall'Assemblea Nazionale tra le persone fisiche associate o tra le persone indicate dagli enti associati e restano in carica per cinque anni, tranne i casi di dimissioni anticipate, decadenza del Consiglio Direttivo Nazionale, cessazione o revoca. Si applica quanto disposto dall'art. 26 c.2 D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.

Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e firma gli atti e i contratti dell'Associazione.

Egli convoca e presiede l'Assemblea Nazionale ed il Consiglio Direttivo Nazionale. In caso di impedimento, è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente Nazionale.

Il Presidente Nazionale può delegare i suoi compiti, in tutto o in parte, al Vice Presidente Nazionale.

Nei casi di particolare urgenza, il Presidente Nazionale può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo Nazionale, salva ratifica del Consiglio medesimo nella prima riunione successiva.

Art. 21 – L'Organo di controllo e il Revisore legale dei conti

attraverso la richiesta ad Associati e/o a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate secondo quanto previsto dal citato dall'art.7 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.

- d) Con contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali, di Enti o di Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutarie in relazione a specifici avvisi e bandi
- e) Con contributi dell'Unione Europea e di altre Organizzazioni e Organismi internazionali, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutarie in relazione a specifici avvisi e bandi
- f) Con le quote derivanti dal 5 per mille.
- g) Con rimborsi derivanti da prestazioni di servizi convenzionati con la Pubblica Amministrazione
- h) Con entrate derivanti da prestazioni di servizi affidati dalla Pubblica Amministrazione mediante convenzioni, appalti, concessioni, processi di co-progettazione e ogni altro strumento di affidamento compatibile a legislazione vigente per l'Associazione
- i) con corrispettivi e proventi derivanti dalle cessioni di beni e servizi agli Associati, ai loro familiari e a terzi, svolte entro limiti e con modalità previste dall'art. 85 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.
- j) con rendite patrimoniali
- k) con entrate e proventi a qualsiasi titolo derivanti dalle attività secondarie e strumentali, di cui all'art.6 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.
- l) con ogni altro tipo di entrata compatibile con le finalità delle Associazioni di Promozione Sociale.

Non è consentita la distribuzione, neanche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale, agli Associati, ai lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli eventuali utili e avanzi di gestione conseguiti dall'Associazione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente Statuto. Nel caso che gli utili e avanzi di gestione derivino da attività di raccolta fondi dovranno essere impiegati esclusivamente per le attività di interesse generale di cui all'art. 4 del presente statuto in caso tali utili o avanzi di gestione derivino da attività di raccolta fondi).

Art. 24 – Esercizio finanziario, bilancio, informativa e bilancio sociale

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Per ciascun esercizio sociale il Consiglio Direttivo Nazionale predispone un bilancio consuntivo, redatto secondo le modalità previste dall'art. 13 c. 3 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. e formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Qualora il bilancio presenti le condizioni previste dall'art. 13 c. 2 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Il Consiglio Direttivo Nazionale documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 del presente statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Entro il 30 aprile di ogni anno l'Assemblea Nazionale deve approvare il bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio precedentemente chiuso.

Il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente resta depositato in copia nella sede dell'Associazione, unitamente alla relazione dell'Organo di controllo, durante gli otto giorni che precedono l'Assemblea Nazionale e finché sia approvato.

Il bilancio consuntivo approvato dall'Assemblea è depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, secondo quanto previsto ed entro i termini di cui agli articoli 13 c. 7 e 48 c. 3 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.

Qualora il bilancio presenti le condizioni previste dall'art. 14 c. 2 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. il Consiglio Direttivo Nazionale provvederà a pubblicare e tenere aggiornati sul sito internet dell'Associazione, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli Associati.

Qualora il bilancio presenti le condizioni previste dall'art. 14 c.1 del D.Lgs 117/2017 e s.m.i. il Consiglio Direttivo Nazionale deposita presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore e pubblica sul sito internet dell'Associazione, il bilancio sociale redatto secondo le linee guida previste dallo stesso articolo.

Art. 25 Libri

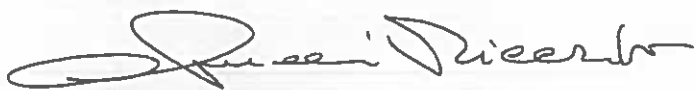
L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli Associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo Nazionale;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo Nazionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo e del Revisore legale dei conti in qualità di Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri, tenuto a cura dello stesso Organo.

Gli Associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta al Presidente dell'Organo a cui il libro si riferisce e in conoscenza al Presidente Nazionale tramite comunicazione formale via PEC o Raccomandata con ricevuta di ritorno. L'Organo a cui perviene la richiesta predispone in tempi appropriati la documentazione e organizza modalità controllate di esame dei libri sociali, assicurandone l'integrità. La consultazione dei libri sociali è comunque possibile solo presso le sedi degli Organi a cui è pervenuta la richiesta.

Art. 26 Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.



La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari, secondo quanto previsto dall'art.7 del presente Statuto, possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo competente: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 27 Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti fissati dall'art. 36 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.

Titolo VII

Disposizioni Finali

Art. 28 – Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato, nei casi previsti dall'art. 27 del codice civile, dall'Assemblea Nazionale che contestualmente provvede alla nomina dei liquidatori.

In particolare, lo scioglimento dell'Associazione e la relativa messa in liquidazione sono deliberate dall'Assemblea Nazionale con il voto favorevole di almeno tre quarti dei suoi componenti.

Il patrimonio residuo a seguito della liquidazione, dovrà essere devoluto a fini di utilità sociale, previo parere positivo dell'Ufficio statale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall'Assemblea straordinaria, previo parere del Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 29 – Norme transitorio e Rinvio

Per quanto non espressamente previsto, contemplato e regolato nel presente statuto, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 (Codice del Terzo settore) e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibili, con le disposizioni del Codice civile.

Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

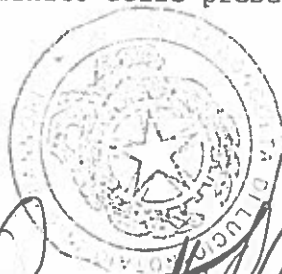
54 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 prevede l'istituto della "MIGRAZIONE" dei registri esistenti a carico degli enti pubblici territoriali e pertanto esonera il notaio rogante dal chiedere la suddetta iscrizione.-----
 Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo più la parola, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore undici e minuti quindici.-----
 Le spese del presente atto e sue conseguenziali sono a carico dell'Associazione nazionale.-----
 Si applicano al presente atto le agevolazioni fiscali previste dal Decreto Legislativo n.117/2017 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'esenzione dall'imposta di registro in quanto A.P.S. iscritta nell'apposito registro e l'esenzione dall'imposta di bollo.-----
 Richiesto io notaio ho ricevuto il presente verbale che scritto in parte con sistema elettronico ed in parte a mano, in parte da persona di mia fiducia da me diretta ed in parte da me stessa su tre fogli per nove pagine e fin qui della decima, del quale ho dato lettura, presente l'assemblea, al comparsante che lo approva e meco in conferma lo sottoscrive alle ore undici e minuti venticinque.-----
 In originale firmato:-----
 Nucci Riccardo-----
 Concetta Gigliotti Notaio-----

Io sottoscritta dottoressa Concetta Gigliotti Notaio in Capannori, iscritta al Ruolo del Collegio Notarile del Distretto di Lucca, certifico che la presente copia, composta di undici fogli, compresi gli allegati, è conforme all'originale munito delle prescritte firme.
 Si rilascia ad uso

Capannori li

COPIA PARTE

16-10-2020


Concetta Gigliotti

Ricevuta del: 13/10/2020 ora: 11:59:09

Utc: 1602583145152594

Utc_string: 2020-10-13T11:59:05.152594+02:00

Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione

Data invio: 13/10/2020

Ora invio: 11:59:05

Dati identificativi

Identificativo attribuito dall'utente: 33705

Codice invio attribuito dall'Amministrazione: 146050868

Codice fiscale di colui che ha firmato il documento: GGLCCT62C62L219S

Ufficio delle entrate competente:

TZQ - Ufficio Territoriale di LUCCA

Numero atti trasmessi: 1

Numero atti scartati: 0

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 0,00 Euro
sul c/c intestato al codice fiscale: GGLCCT62C62L219S

Dati di dettaglio dell'atto trasmesso nel file

Repertorio: 33705/6498 (del codice fiscale: GGLCCT62C62L219S)

Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 5923 del 13/10/2020